



Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'Art. 82 del D.Lgs. 117/17

Verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci 20 maggio 2021

Giovedì 20 maggio 2021, alle ore 20.45, si è aperta l'assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Pueri Cantores del Duomo di Udine - APS, in seconda convocazione.

L'assemblea si è tenuta a distanza, su piattaforma Google meet.

Hanno partecipato all'Assemblea i seguenti soci:

Savino Paiani
Nicola Bulfone
Paolo Pertoldi
Annamaria Dell'Oste
Francesca Marinelli
Bruno Pellizzari
Francesco Caproni
Laura Zuccolo
Antonietta Barbieri
Damiano Macor

Nessun socio partecipa tramite delega.

L'assemblea è presieduta dal Presidente Savino Paiani e verbalizzata dal segretario Damiano Macor.

Viene approvato il seguente ordine del giorno:

1. Relazione sull'esercizio sociale anno 2020 e sulle attività 2021;
2. Presentazione ed approvazione del bilancio consuntivo anno 2020;
3. Presentazione modifica statuto associativo per iscrizione al Registro del Terzo Settore;
4. Approvazione dello statuto associativo modificato;
5. Varie ed eventuali.

Il presidente Savino Paiani ringrazia le persone che operano nell'Organo di Amministrazione e quanti stanno sostenendo il coro; vengono evidenziate le difficoltà incontrate nel 2020, prima tra tutte la forzata sospensione delle attività che si è protratta per larga parte dell'anno.

Si mostra comunque fiducioso che nei prossimi mesi le attività possano riprendere; in particolare, un piccolo gruppo di coristi ha già accompagnato qualche celebrazione. Il 6 giugno il coro canterà per accompagnare le prime comunioni in Duomo, mentre nei mesi estivi si spera di poter finalmente festeggiare i quarant'anni di attività dell'associazione.

Il tesoriere illustra quindi il bilancio consuntivo del 2020, allegato al presente verbale.



Associazione Pueri Cantores del Duomo di Udine - APS

Via di Prampero 6 - 33100 UDINE - mail:pueri.cantores.udine@gmail.com - C.F. 94012660307

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'Art. 82 del D.Lgs. 117/17

Il bilancio consuntivo del 2020 viene approvato dall'Assemblea, all'unanimità, con voto palese.

Il segretario spiega quindi che il registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale ha sollevato una obiezione, rispetto allo statuto approvato dalla precedente assemblea. L'obiezione è nata dal fatto che, in base ad un recente chiarimento, la nuova normativa del Terzo Settore non permette di escludere l'iscrizione dei minorenni alle associazioni. Si rende quindi necessario un ulteriore adeguamento statutario, per rispondere pienamente alla riforma ex d.lgs 117/2017.

Il Centro Servizi Volontariato FVG ha supervisionato tale adeguamento, raccomandando anche degli ulteriori accomodamenti, affinché lo statuto aggiornato non sia oggetto di ulteriori obiezioni.

Qui di seguito una descrizione delle modifiche introdotte, rispetto al documento approvato nel 2020:

- i coristi, anche minorenni, sono soci ordinari;
- viene esplicitato che tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri nei confronti dell'associazione;
- viene esplicitato che l'associazione può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime;
- viene esplicitato che il rigetto della domanda di ammissione di un socio va motivato;
- viene riformulato il capoverso relativo alla cessazione dell'appartenenza all'associazione. L'esclusione viene determinata dall'Organo di Amministrazione e non dall'assemblea.
- viene introdotto il registro dei volontari.

Lo statuto modificato viene approvato all'unanimità dall'Assemblea, con voto palese.

Si concorda di procedere con la preparazione delle celebrazioni per il quarantesimo anno di attività dell'Associazione, da tenersi possibilmente l'11 luglio.

Vengono discussi gli aspetti organizzativi dei festeggiamenti.

L'Assemblea si conclude alle ore 22:30.

Il Presidente

Savino Paiani

Il Segretario

Damiano Macor

REGISTRATO a UDINE il 4 AGO 2021
AL N° 3582 SERIE 3 - PRIVATI N.A.
Liquidati Euro
ESENTE
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Paolo De Luca
IL FUNZIONARIO
Marco Bernardis



Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'Art. 82 del D.Lgs. 117/17



Associazione Pueri Cantores del Duomo di Udine - APS

Statuto

1. Denominazione e sede

1. L'Associazione non riconosciuta "Pueri Cantores del Duomo di Udine - APS" ha lo scopo di sostenere il gruppo corale di bambini e ragazzi che collabora al servizio liturgico nelle celebrazioni della Cattedrale, in accordo con l'autorità ecclesiastica. Accanto al coro dei bambini e ragazzi l'Associazione favorisce la formazione di altri gruppi corali.
2. L'associazione è costituita nel rispetto del codice civile (C.C.) e del d.lgs. 2017 n.117 (CTS) e sue modifiche e integrazioni.
3. La sede dell'associazione è in via di Prampero 6 a Udine, presso la Parrocchia di S. Maria Annunziata nella chiesa Metropolitana.

2. Scopo, finalità e attività

1. L'associazione "Pueri Cantores del Duomo di Udine - APS" ha la funzione di favorire i gruppi corali affiliati all'Associazione a realizzare le loro finalità. I cori affiliati all'Associazione fanno parte della Federazione Italiana Pueri Cantores e ne seguono le direttive;
2. L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
3. Lo scopo ed attività principale ed essenziale dei gruppi corali dell'Associazione è il canto sacro per la Liturgia nel Duomo di Udine. Inoltre, i cori possono tenere concerti, partecipare a Congressi, Concorsi, Corsi di formazione e svolgere altre attività che concorrono alla educazione, formazione artistica e manifestazione delle qualità musicali dei coristi. Tali attività sono riconducibili alla seguente attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettera i del D. Lgs. 117/17: "i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo";
4. Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
5. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
6. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale.

3. Risorse finanziarie e patrimonio

1. L'associazione non ha finalità di lucro. Eventuali sovvenzioni saranno impiegate per lo sviluppo culturale e didattico dei cori affiliati, per l'organizzazione e per il rimborso spese.
2. Le risorse finanziarie sono costituite:
 - a) dalle quote di iscrizioni e donazioni liberali di persone fisiche o enti;
 - b) da eredità, donazioni, legati;
 - c) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
 - d) da contributi di istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - e) da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - f) da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati.
3. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il (30) trenta aprile di ogni anno l'Organo di amministrazione presenta per l'approvazione all'assemblea ordinaria il resoconto delle attività dei cori e il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o lasciti ricevuti.

4. Associati

1. Possono entrare a far parte dell'associazione, associandosi, solo persone fisiche.
2. Gli associati (o soci) dell'associazione sono i Soci Ordinari, i Soci Sostenitori e i Soci Onorari:
 - a) sono Soci Ordinari coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di corista. Sono altresì soci ordinari:
 1. il Direttore Artistico
 2. i Maestri dei cori affiliati
 3. il Consigliere Spirituale (Parroco del Duomo)
 - a) sono Soci Sostenitori coloro che, condividendo le finalità e gli obiettivi perseguiti dall'Associazione Pueri Cantores, decidono di partecipare alla vita associativa contribuendo con il pagamento della quota associativa annuale.

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'Art. 82 del D.Lgs. 117/17

b) sono Soci Onorari innanzitutto i fondatori cioè coloro che hanno promosso la costituzione dell'Associazione ed hanno partecipato alla formazione dell'atto costitutivo e del primo Statuto. Sono soci onorari altresì le persone alle quali l'Associazione conferisce particolare riconoscimento per eccezionali servizi o contributi resi all'Associazione per la realizzazione delle sue finalità.

3. Gli associati, qualunque sia la loro qualifica all'interno dell'associazione, godono degli stessi diritti e sono tenuti ai medesimi doveri nei riguardi dell'associazione.

4. L'ammissione di un nuovo associato avviene a fronte di domanda scritta proposta dall'interessato, con deliberazione dell'Organo di amministrazione, deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.

5. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo di amministrazione deve comunicare all'interessato, motivandolo, tale rigetto, entro sessanta giorni dalla relativa deliberazione.

6. Chi ha proposto una domanda di ammissione rigettata, entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto, ha diritto a chiedere che sulla istanza di rigetto si pronunci l'assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

7. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per: recesso, morte, esclusione. L'esclusione degli associati viene deliberata con votazione a maggioranza semplice dall'Organo di Amministrazione, a seguito violazione degli obblighi indicati nello statuto.

8. Gli associati hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) frequentare i locali dell'associazione;
- d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- e) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- f) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- g) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

9. Gli associati hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

10. Il numero dei soci ordinari non può essere inferiore a sette.

5. Rappresentanza legale dell'Associazione

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'Art. 82 del D.Lgs. 117/17

Il Presidente, e in sua assenza il Vice Presidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi.

6. Organi associativi

1. Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Presidente dell'Associazione, l'Organo di amministrazione.
2. Hanno diritto di partecipare all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci.
3. L'Assemblea deve essere convocata in sede ordinaria dal Presidente o dall'Organo di amministrazione, almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio d'esercizio. L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita se interviene in prima convocazione la maggioranza degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
4. L'Assemblea delibera con il voto della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità decide il voto del Presidente dell'Associazione.
5. L'assemblea ha i seguenti compiti inderogabili:
 - a) nomina e revoca i componenti degli Organo di amministrazione e di tutti gli organi associativi, compreso il Presidente e con l'eccezione dell'assemblea stessa;
 - b) nomina e revoca, se necessario, i componenti (o il componente) dell'Organo di controllo;
 - c) nomina e revoca il Revisore legale dei conti;
 - d) approva il bilancio di esercizio;
 - e) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
 - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
6. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c.2 del D. Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.
7. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.
8. L'Assemblea viene convocata in sede straordinaria dal Presidente ogni volta che l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno o che ne faccia richiesta almeno un quinto dei soci iscritti.
9. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'Art. 82 del D.Lgs. 117/17

10. L'Assemblea in sede straordinaria:

- a) delibera sul trasferimento della sede dell'associazione (con il voto favorevole di almeno metà degli associati aventi diritto di voto);
- b) su richiesta degli interessati, delibera sulle istanze di rigetto delle ammissioni ad associato;
- c) delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

11. Il Presidente e in sua assenza il Vice Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta;
- b) sottoscrive il verbale delle Assemblee e delle Riunioni dell'Organo di amministrazione;
- c) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione;
- d) riveste la funzione di cerimoniere in tutte le manifestazioni associative.

13. L'Organo di amministrazione è formato da un minimo di cinque membri nominati dall'Assemblea. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e decadenza.

14. L'Organo di amministrazione dura in carica due anni e i suoi membri, denominati amministratori, sono rieleggibili.

15. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

16. L'Organo di amministrazione:

- a) nomina al suo interno:
 - il Vice Presidente,
 - un Segretario,
 - un Tesoriere;
- b) nomina, se ritiene, un Direttore Artistico per coordinare l'attività dei cori;
- c) nomina i Maestri dei cori affiliati;
- d) promuove e coordina l'attività e lo sviluppo dell'Associazione, secondo le indicazioni dell'Assemblea dei soci;
- e) stabilisce i criteri di massima da seguire nell'attuazione delle attività programmate;
- f) redige il bilancio di esercizio e lo presenta all'Assemblea per l'approvazione;
- g) prepara la convocazione dell'Assemblea dei soci;
- h) propone all'Assemblea, ai fini dell'approvazione, i nominativi dei soggetti che per particolari meriti possano divenire soci onorari.

17. Le delibere dell'Organo di amministrazione sono prese a maggioranza, in caso di parità decide il voto del presidente o, in sua assenza, del vice presidente.

18. Il Segretario collabora con il Presidente e svolge le seguenti funzioni:

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'Art. 82 del D.Lgs. 117/17

- a) aggiorna e conserva i libri associativi;
- b) provvede alla concreta ed efficace realizzazione delle attività programmate.

19. Il Tesoriere cura la contabilità dell'Associazione e prepara la relazione finanziaria annuale da sottoporre all'approvazione del consiglio e successivamente dell'Assemblea; provvede alla registrazione delle entrate e delle uscite dell'Associazione; effettua per conto dell'Associazione i pagamenti autorizzati dall'Organo di amministrazione.

7. Libri associativi

1. L'associazione prevede la gestione dei seguenti libri associativi:

- a) libro soci, ovvero il registro degli associati;
- b) il libro dei verbali delle assemblee, in cui devono essere trascritti tutti i verbali di assemblee ordinarie e straordinarie dei soci;
- c) libro dei verbali dell'Organo di amministrazione;
- d) registro dei volontari;

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi mediante presa di visione diretta presso la sede dell'associazione.

8. Scioglimento

1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'articolo 27 C.C.:

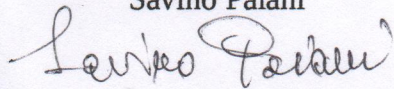
- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) quando lo scopo è divenuto impossibile (es: mancanza di iscritti al coro);
- c) quando il numero dei soci ordinari è inferiore al numero minimo previsto dal presente statuto;

2. In caso di scioglimento dell'associazione per qualsiasi causa, l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, scelti tra i membri dell'Organo di amministrazione.

3. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Il Presidente

Savino Paiani



Il Segretario

Damiano Macor

